

Regolamento di esecuzione della *legge regionale 8 agosto 2000, n. 15* per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

TITOLO I

Introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense scolastiche e degli asili nido

Articolo 1

Presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo, firmate dal legale rappresentante dell'ente gestore della mensa devono venire presentate alla Provincia di Pordenone - Servizio programmazione culturale - Istruzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto.
2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Articolo 2

Documentazione.

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) contratto di fornitura dei prodotti medesimi;
 - b) relazione tecnico-economica ai sensi della *legge regionale 8 agosto 2000, n. 15* (di seguito definita «legge» nel presente regolamento) acclarante le spese sostenute e le entrate riscosse nell'anno precedente, ed indicante in particolare la percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali. Tale percentuale deve essere calcolata esclusivamente in base alla spesa dichiarata per le derrate alimentari usate. Nell'ambito di detta percentuale potrà essere evidenziata, con indicazione a sé stante, la percentuale che, fra le derrate biologiche, tipiche e tradizionali usate, è riferibile ad alimenti prodotti in regione.
 - c) dichiarazione attestante la provenienza dei prodotti, per almeno il 20% di essi, da aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica nella Regione Friuli Venezia Giulia;
 - d) dichiarazione attestante il numero dei pasti confezionati;
 - e) modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario o ufficio postale di appoggio e sue coordinate bancarie o postali;
 - f) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri

contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo;

g) dichiarazione attestante l'avvenuto accertamento, da parte del soggetto erogatore dei pasti, del controllo di cui all'articolo 2, comma 4, della legge.

2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma 1, anche dalla seguente documentazione:

a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;

b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;

c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione provinciale le provvidenze di legge;

d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'articolo 43 della [legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#).

3. Le domande presentate da parte di comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore.

Articolo 3

Contratti di fornitura.

1. I contratti di fornitura debbono prevedere espressamente, quale clausola di decadenza, che il soggetto fornitore proponga i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge, in percentuale superiore al 60 per cento del totale della spesa dichiarata per l'acquisto dei prodotti utilizzati per il confezionamento dei pasti.

Articolo 4

Istruttoria delle domande e concessione dei contributi.

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal Servizio programmazione culturale – Istruzione della Provincia di Pordenone.

Articolo 5

Spese ammissibili.

1. Sono ammissibili a contributo le spese per la fornitura dei prodotti agroalimentari biologici, tipici e tradizionali, nonché quelle eventuali per il confezionamento, per la distribuzione, per la manodopera e tutte le altre direttamente connesse alla

somministrazione dei pasti. Tali spese sono da intendersi quelle relative al personale adibito esclusivamente all'attività di mensa ed ai contratti di fornitura per acqua, luce, gas, riscaldamento, con fatturazione certa addebitabile alla sola mensa.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili solo se sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

Articolo 6

Criteria di finanziamento.

1. I richiedenti i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie, con il seguente ordine di priorità:

a) enti gestori delle mense scolastiche e degli asili nido;

b) enti gestori di servizi di refezione e di ristorazione collettiva.

Gli enti gestori devono svolgere la propria attività senza fine di lucro.

2. Lo stanziamento del capitolo di spesa deve venire destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1, lettera a). Compatibilmente con la disponibilità di fondi, potranno venire successivamente accolte le domande pervenute da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b).

3. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore ad euro 150.000,00, comunque nel rispetto della percentuale massima del 50% della spesa ammessa, fissata dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge.

Il riparto delle risorse disponibili a bilancio verrà effettuato sulla base dei seguenti due parametri:

1. numero dei pasti confezionati;
2. percentuale dei prodotti agroalimentari biologici, tipici e tradizionali utilizzati.

Qualora il richiedente abbia attivato una pluralità di mense a favore di tipologie diverse di fruitori, la domanda di contributo dovrà comunque essere unica anche se corredata da una pluralità di contratti di fornitura e in questo caso il tetto contributivo massimo concedibile è elevato ad euro 200.000,00, sempre nel rispetto del limite del 50% della spesa ammessa.

Articolo 7

Altri obblighi dei beneficiari.

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla legge sono tenuti a inviare al Servizio programmazione culturale - Istruzione della Provincia di Pordenone una dichiarazione attestante l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge medesima contestualmente alla domanda di contributo.

2. L'effettuazione di tali iniziative è condizione indispensabile per accedere al contributo in quanto diversamente verrebbe meno la funzione educativa del progetto mensa supportato dal finanziamento. Nell'ambito delle informative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della *legge regionale 8 agosto 2000, n. 15*, acquistano particolare rilievo le iniziative che valgono a promuovere la conoscenza delle produzioni agroalimentari regionali nonché la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali.

TITOLO II

Iniziative di educazione alimentare, realizzazione di orti scolastici e di aggiornamento professionale del personale

Articolo 8

Presentazione delle domande.

1. Le domande di contributo per le iniziative di cui al presente titolo II, firmate dal legale rappresentante dell'ente gestore della mensa o delle mense, devono venire presentate alla Provincia di Pordenone – Servizio programmazione culturale - Istruzione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese su cui il contributo viene richiesto, unitamente alla domanda per l'ottenimento dei contributi per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali.
2. Le domande stesse devono recare l'indicazione completa della ragione sociale del richiedente, della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Articolo 9

Documentazione.

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) relazione tecnico-economica, acclarante le spese sostenute l'anno precedente ai sensi della legge, e contenente in particolare una dettagliata descrizione delle iniziative di educazione alimentare messe in atto, delle attività per la realizzazione di orti scolastici nonché dei corsi e delle altre tipologie di aggiornamento professionale e di formazione cui il personale scolastico e addetto ai servizi mensa ha usufruito; dalla relazione dovrà inoltre risultare l'avvenuta promozione del modello di alimentazione mediterraneo;
 - b) modalità di accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario o ufficio postale di appoggio e sue coordinate bancarie o postali;
 - c) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di eventuale liquidazione differita del contributo.
2. Le domande presentate da parte di istituzioni, associazioni senza fine di lucro, fondazioni e comitati, devono essere corredate, oltre che da quella prevista al comma

1, anche dalla seguente documentazione:

- a) copia atto costitutivo e statuto sociale del soggetto richiedente;
- b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;
- c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge;
- d) elenco analitico della documentazione relativa alle spese sostenute, in conformità all'articolo 43 della [legge regionale 20 marzo 2000, n. 7](#).

3. Le domande presentate da parte di comuni, Enti locali ed Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista al comma 1, anche dalla dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore.

Articolo 10

Istruttoria delle domande e concessione dei contributi.

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dal Servizio programmazione culturale – Istruzione della Provincia di Pordenone.

Articolo 11

Spese ammissibili.

1. Per le iniziative di educazione alimentare e la realizzazione di orti scolastici, sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute, con esclusione delle iniziative realizzate con mezzi e personale già in dotazione al soggetto richiedente il contributo.

Per la realizzazione degli orti scolastici sono ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti, dei materiali di consumo e di attrezzature di modica entità per le relative coltivazioni.

2. Per le iniziative di aggiornamento professionale del personale sono ammissibili, per corsi, stage e altre metodiche formative, le spese di iscrizione, quelle per vitto e alloggio, nonché quelle per il materiale didattico.

3. Le spese sono ammissibili solo se sostenute tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della domanda di contributo.

Articolo 12

Criteri di finanziamento.

1. L'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore a euro 5.000,00, comunque nel rispetto della percentuale massima del 90 per cento fissata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge. Eventuali economie che risultassero nel riparto dei fondi con l'applicazione di tale tetto potranno venire comunque redistribuite tra i richiedenti in proporzione al contributo assegnato, sempre nel rispetto della predetta percentuale.
2. I contributi vengono ripartiti in proporzione alla spesa ammissibile.